

CORTE DI CASSAZIONE

Fatto e diritto

Il Tribunale del riesame di Catania rigettava il ricorso avanzato da ***** avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 12, comma 3 e 3 bis, D. Lgs. 286/98 per aver compiuto atti diretti a favorire l'ingresso in Italia di circa 84 cittadini extracomunitari allo scopo di trarne profitto. Osservava che l'indagato era stato arrestato mentre trasportava a bordo della propria auto ben 12 clandestini, privi di documenti, uno dei quali aveva raccontato di essere giunto in Italia a bordo di una barca insieme ad altri 83 e di far parte della prima trince di persone fatte scendere sulla costa. Un'imbarcazione con altre 75 persona veniva trovata poco distante e altre due persone trasportate avevano riferito le medesime circostanze. Osservava che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ogni attività diretta a favorire l'ingresso nel territorio costituiva reato e quindi non solo quella volta a consentire l'arrivo, ma anche quella immediatamente successiva intesa a garantire il buon esito dell'operazione e la sottrazione ai controlli di polizia degli immigrati. Certamente la condotta tenuta dall'indagato aveva questo scopo e quindi integrava il reato di favoreggiamento.

Sussisteva l'esigenza cautelare di reiterazione di condotte simili, tenuto conto della gravità del fatto e del collegamento con un'organizzazione volta a tale scopo, e l'unica misura era quella della custodia in carcere, tenuto conto dei precedenti penali e giudiziari.

Avverso la decisione presentava ricorso l'indagato e deduceva omessa motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato; la condotta di favoreggiamento all'ingresso era priva di prove, visto che gli immigrati erano già entrati nel territorio italiano; mancava ogni riferimento allo scopo di trarne profitto, in quanto dalle parole del teste era emerso che l'indagato si era offerto di ospitarli a casa sua senza compenso.

Deduceva poi violazione di legge in relazione all'esigenza di cui all'art. 274 lett. a, c.p.p. non avendo il giudice fissato la scadenza della misura, e in relazione alla lett. e, mancando ogni prova di un suo collegamento con un'organizzazione criminale e ogni fondamento alla sua asserita pericolosità.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La condotta contestata configura esattamente il reato di favoreggiamento aggravato che sussiste ogni volta che si compiano azioni per favorire l'ingresso nel territorio di cittadini extracomunitari anche mediante quelle condotte immediatamente successive intese a garantire il buon esito dell'operazione (Sez. III 4 ottobre 2007 n. 42980, rv7 238148), tra queste anche il dare alloggio (Sez. III 9 marzo 2004 n. 20673, rv. 228880); ne consegue che anche la versione avanzata dalla difesa e cioè che si fosse offerto di dare loro ospitalità configurerebbe il reato.

Quanto allo scopo di profitto emerge dalle dichiarazioni raccolte che i clandestini avevano pagato molto denaro per avere il passaggio con la barca e l'organizzazione prevedeva anche il trasporto a terra, con la conseguenza che quel denaro serviva anche a retribuire questo servizio.

La motivazione sulle esigenze cautelari appare del tutto adeguata alla gravità del comportamento, mentre la fissazione del termine per l'esigenza di cui all'art. 274, lett. a) c.p.p., non é obbligatoria quando sussistono anche altre esigenze cautelari, come nel caso di specie. Il ricorrente deva essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.